



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per I Minorenni di Ancona

**PRIME LINEE DI INDIRIZZO IN VISTA DELL' ENTRATA IN
VIGORE – AL 06.05.17 - DELLA L. 07.04.17 N. 47, q.u.
21.04.2017.**

Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Marche

Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Marche

Alla Regione Marche – Dirigente F.P. programmazione sociale ed
integrazione socio-sanitaria

Alla Regione Marche – Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Ai Sigg. Prefetti di

ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO-URBINO

Ai Sigg. Questori di

ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO-URBINO

Al Comando Regione Carabinieri di

ANCONA

Ai Comandi Provinciali dei Carabinieri di

ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO-URBINO

Al Comando Regionale della Guardia di Finanza di

ANCONA

Ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di

ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO-URBINO

Ai Sigg.ri Dirigenti

Compartimento della Polizia Ferroviaria di

ANCONA

Compartimento della Polizia Stradale di

ANCONA

Compartimento della Polizia Postale di

ANCONA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dot.ssa Giobanna Lebboroni

Ai Sigg. Comandanti la Polizia Municipale del Distretto di

ANCONA

Ai Sigg. Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche

- Ats 1 - Roberto Drago
- Ats 3 - Dott. Stefano Cordella
- Ats 4 - Piero Fraternali
- Ats 5 - Dott.ssa Milena Mancini
- Ats 6 - Dott. Maurizio Mandolini
- Ats 7 - Dott.ssa Laura Giombini
- Ats 8 - Dott. Maurizio Mandolini
- Ats 9 - Dott. Franco Pesaresi
- Ats 10 - Dott. Lamberto Pellegrini
- Ats 11 - Dott.ssa Stella Roncarelli
- Ats 12 - Marisa Sabatini
- Ats 13 - Alessandra Cantori
- Ats 14 - Carlo Flamini
- Ats 15 - Dott.ssa Brunetta Formica
- Ats 16 - Dott. Valerio Valeriani
- Ats 17 - Dott. Valerio Valeriani
- Ats 18 - Dott. Valerio Valeriani
- Ats 19 - Alessandro Ranieri
- Ats 20 - Pamela Malvestiti
- Ats 21 - De Santis Antonio
- Ats 22 - Domenico Fanesi
- Ats 23 - Dott. Luigi Ficcadenti
- Ats 24 - Dott.ssa Giuseppina Concetti

All'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Direzione Generale Ancona (asur@emarche.it)

All'Area Vasta 1 - Sede Amministrativa Fano (areavasta1.asur@emarche.it)

All'Area Vasta 2 - Sede Amministrativa Fabriano (areavasta2.asur@emarche.it)


All'Area Vasta 3 - Sede Amministrativa Macerata (areavasta3.asur@emarche.it)

All'Area Vasta 4 - Sede Amministrativa Fermo (areavasta4.asur@emarche.it)

All'Area Vasta 5 - Sede Amministrativa Ascoli Piceno (areavasta5.asur@emarche.it)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa Giovanna Lebboroni

Al Sig. Presidente del Coordinamento Regionale delle Comunità di
accoglienza per minori della Regione Marche Dott. Andrea Marangoni



E' stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017** la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**". La legge entrerà in vigore il 06.05.17.

La legge si applica al "**minore straniero non accompagnato**" che il legislatore del 2017, conformemente a quello del 2015 con la legge 142/15 definisce come "*il minore non avente cittadinanza italiana o dell'UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*".

Si richiamano le linee guida di questo Procuratore del 13 maggio 2016, nonché le procedure operative rivolte ai servizi sociali a seguito di rintraccio di minori stranieri non accompagnati nel territorio del distretto di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona emanate da questo Procuratore della Repubblica il 28.10.15, linee guida e procedure operative tutt' ora valide,

con le seguenti dovute specificazioni ed aggiornamenti.

Si richiamano le premesse delle precedenti linee guida, valide ancor oggi, e si esaminano ora brevemente i punti da 1 a 6 affinché le procedure per l' identificazione e l'accertamento dell'età dei minori migranti identificati sul territorio del Distretto delle Marche risultino omogenee e conformi alle ultime disposizioni di legge primaria che entreranno in vigore il 06.05.17.

1. Principio del superiore interesse del minore

Si dice nelle linee guida del 13 maggio 2016 che in tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età o in cui si renda necessario l'accertamento dell'età, il superiore interesse del presunto minore deve essere tenuto in considerazione preminente, in conformità con l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91, e cristallizzato oggi espressamente nell'art. 18 comma 2 d.lgs 242/2015, sopra richiamato.

Principio, questo, tutt' ora pienamente valido.


2. Accoglienza ed identificazione del presunto minore

Le linee guida del 13 maggio 2016 specificano che l' "*identificazione è atto tipico di pubblica sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria; pertanto eseguibile solo da parte di personale con idonee qualifiche di P.S e di P.G.. Essi assicureranno la predisposizione degli atti e delle comunicazioni necessarie e propedeutiche per la certificazione dell'età rilasciata dalla struttura ospedaliera.*

Adotteranno sempre la procedura di fotosegnalamento presso le Questure competenti con conseguente assegnazione automatica del c.d. codice C.U.I.. L'operatore di P.S. o di P.G. provvede poi all'affidamento del minore all'Autorità di P.S. ed ai servizi sociali per il competente provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. con tempestivo inoltro degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Giudice tutelare territorialmente competente per la nomina al minore del tutore".

Si specifica, oggi, che all' identificazione dei minori stranieri non accompagnati è dedicato l' art. 5 della legge 07.04.17 n. 17, che inserisce, dopo l' art. 19 del D.Lvo 142/15, l' art. 19 bis

"identificazione dei minori stranieri non accompagnati", di cui si raccomanda la puntuale osservanza e di cui si richiamano alcuni passaggi:



- Si prevede che il colloquio con il minore sia svolto dal personale qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi dell' ente locale e "coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori". Si tratta quindi di un lavoro coordinato, diretto dal Servizio sociale competente;
- Si prevede che l' autorità di pubblica sicurezza nel corso dell' attività di identificazione del minore straniero sia coadiuvato da mediatori culturali, e svolga le proprie attività alla presenza "del tutore o del tutore provvisorio se già nominato".

3. Accertamento medico dell'età come *extrema ratio*

Si afferma nelle linee guida del 13 maggio 2016 che: "L' accertamento dell'età può essere disposto esclusivamente dall' Autorità Giudiziaria Minorile – nella specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età dell'interessato".

Questo principio è ora sancito all' art. 19 bis c. 4 l. 142/15, introdotto dall' art. 5 l. 47/17 di nuova introduzione.

Si richiama poi tutta la procedura anche di contatti telefonici con la Procura Minorenni già tratteggiata nel punto 3 delle linee guida del 13 maggio 2016, nonché i principi di valutazione dei documenti di identità o di riconoscimento, procedura e principi tutt' ora validi, non essendo in contrasto con le norme di imminente entrata in vigore, specificando che in caso di dubbio sulla minore età il legislatore con la l. 47/17 non prevede un obbligo per l' autorità giudiziaria di disporre gli esami socio sanitari volti all' accertamento dell' età, ma soltanto una sua facoltà.

Si prevede nelle linee guida del 13 maggio 2016 che al minore vengano fornite tutte le informazioni sugli accertamenti medici con l' assistenza del mediatore culturale e del tutore. Ora ciò viene previsto nella legge 47/17, che ha inserito nella l. 142/15 il sopra citato art. 19 bis, c. 5.

Si prevede nelle linee guida del 13.05.16 che : "L' esito dell' accertamento medico andrà immediatamente comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al giudice tutelare".

Il legislatore non prevede ancora oggi la comunicazione di tale esito al giudice tutelare, cosa che comunque è sempre opportuna; la l. 47/17 dedica un intero comma del sopra citato articolo, il c. 7, alle modalità della comunicazione del risultato dell' accertamento socio-sanitario, che ha tre destinatari:

- Lo straniero;
- L' esercente la responsabilità genitoriale;
- La Procura per i Minorenni.

Si raccomanda sempre, comunque, anche la comunicazione al giudice tutelare

Si prevede già nelle linee guida del maggio 2016:" Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni comunicherà al più presto al Servizio Sociale la propria valutazione in ordine all' accertamento dell' età, anche per l' ulteriore inoltro del dato alle Questure competenti affinché esse possano completare l' inserimento in banca dati dei dati identificativi del minore. Le Questure inseriranno il risultato dell' accertamento – ed anche il metodo utilizzato – nella specie quello indicato sub 5 (colloquio sociale e visita pediatrica auxologica).

Qualora il Servizio sociale non riceva tale valutazione dell' Autorità Giudiziaria nelle 96 ore successive all' inoltro alla Procura dei risultati dell' accertamento medico, lo solleciterà con contatto telefonico comunicando al Punto Informativo della Procura il nominativo del M.S.N.A. in ordine al quale si attende la valutazione.

L' esecuzione della corretta procedura di identificazione prima, con attribuzione a tutti i MSNA di un codice CUI, e successivamente la comunicazione dell' esito dell' accertamento medico sull' età alle competenti Questure, procedure che ad oggi non sempre sono seguite con uniformità sul

territorio della Regione Marche, sono procedure indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo dell'accertamento medico dell'età come extrema ratio perché, ai rintracci del minore successivi al primo, la consultazione della banca dati consentirà l'accesso al dato della valutazione della sua età già espletata, evitando una sua inutile duplicazione."

Tali disposizioni sono assolutamente attuali, anche oggi, in quanto non in contrasto con le disposizioni della nuova legge.

Il legislatore oggi però prevede una notifica formale del provvedimento di attribuzione dell'età sia allo straniero che all'esercente i poteri tutelari.

Si richiede che la Polizia giudiziaria eventualmente delegata per la notifica segnali se il minore non parli la lingua italiana, affinché si proceda ad una sollecita traduzione del provvedimento di attribuzione dell'età.

Il legislatore prevede anche espressamente, all'art. 19 bis c. 9 sopra citato, in merito al provvedimento di attribuzione dell'età del Procuratore per i Minorenni "Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione", disposizione la cui declinazione operativa veniva prevista nelle linee guida, nella parte qui sopra richiamata e che conserva attualità.

4. Trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento.

Si dice nelle linee guida del 13 maggio 2016:" Fino a quando non siano disponibili i risultati dell'accertamento medico ovvero l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano ledere i diritti, inclusi i provvedimenti di espulsione e di trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007.

Tale principio è tutt'ora valido.


5. Metodi e procedura per l'accertamento dell'età e principio di presunzione di minore età in caso di dubbio.

Si dice nelle linee guida più volte citate: "L'accertamento dell'età è effettuato attraverso i metodi meno invasivi possibile, rispettando la dignità e l'integrità fisica e psichica della persona, con modalità adeguate rispetto al genere e alla cultura del presunto minore; viene effettuato presso strutture pubbliche del servizio sanitario regionale.

Il genere, la provenienza, il gruppo etnico di appartenenza e il background socio-culturale del soggetto devono essere tenuti in considerazione nell'effettuazione dell'accertamento medico. Nel caso di utilizzo delle tabelle auxologiche, devono essere prese a riferimento quelle del paese di provenienza del presunto minore o, in alternativa, quelle dei paesi più prossimi.

Nelle more della sigla di un protocollo distrettuale per il quale è già stato istituito ed operativo da mesi un tavolo interistituzionale di cui sono promotori la Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni scrivente e la Prefettura di Ancona, e nell'attesa che la Regione Marche eventualmente istituisca le équipes multidisciplinari e multiprofessionali previste al par. 5 del protocollo d'intesa allegato al protocollo tra le Prefetture delle Marche, la Regione Marche e L'ANCI siglato in data 09 novembre 2015, l'accertamento dell'età verrà espletato secondo i seguenti passaggi:

1. Colloquio sociale: che tenderà a comprendere la biografia, la storia personale familiare e sociale del minore.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa  Giuseppina Leboroni

2. Visita pediatrica-auxologica: verrà svolta nel rispetto del presunto minore e comprenderà la rilevazione di tutti i parametri utili a fornire indicazioni sull'età, quali a titolo esemplificativo, misurazioni antropometriche e definizione dello stadio di dentizione. Il pediatra potrà nel rispetto di genere, sesso, cultura e religione del minore, anche effettuare un'ispezione dei segni di maturazione sessuale, oltre ad esami endocrinologici; ispezioni ed esami per i quali verrà richiesto il rilascio del consenso.

L'accertamento dell'età si deve concludere entro 72 ore dall'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Gli accertamenti sono svolti alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano presenti. Nel caso in cui venga effettuata anche la valutazione della maturazione sessuale, il professionista che svolge la visita e le altre persone eventualmente presenti devono essere preferibilmente dello stesso sesso del presunto minore.

Nel corso della procedura di accertamento è previsto un colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del principio del necessario ascolto del minore sancito nel d.lgs. 142/2015.

Il referto dovrà indicare il margine di errore ovvero il range di età anagrafica stimata, tenendo in considerazione la variabilità biologica, specificando i limiti di attendibilità del metodo utilizzato, inclusa la distorsione sistematica.

Se il referto indicherà un'età anagrafica stimata compatibile con la minore età, essa è presunta ad ogni effetto, in conformità con il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio, di cui all'art. 19 del d.lgs. 25/08 e all'art. 8 del D.P.R. 448/88, richiamato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007.

Il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio vale anche nel caso in cui l'interessato dichiari di essere maggiorenne. Posto che tale circostanza si verifica soprattutto nel caso di minori vittime di tratta o sfruttamento e di minori "in transito" verso altri paesi europei, particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione di questi minori".

Ciò è ancor oggi attuale, ed il legislatore ha espressamente affermato alcuni dei principi sopra indicati, tra cui l'obbligatorietà dell'indicazione del margine di errore nella relazione medica finale (art. 19 bis c. 7 sopra cit.) ed il principio della presunzione della minore età (art. 19 bis c. 8 sopra cit).

Si specifica che, oltre al colloquio sociale ed alla visita pediatrica-auxologia potranno anche, se ritenuto necessario, essere disposti approfondimenti di tipo psicologico, necessità emersa anche in occasione di alcune riunioni del tavolo sui MSNA.

6. Determinazione della data di nascita e comunicazione degli esiti dell'accertamento medico

Si afferma nelle linee guida del 13 maggio 2016:

"Ai migranti identificati come minorenni è attribuita la data di nascita dichiarata dal minore o, nel caso in cui non abbia dichiarato alcuna data di nascita, in ossequio al principio di presunzione della minore età la data corrispondente al limite inferiore del range di età stimato, come indicato sul referto medico (ad esempio se il referto indica un'età compresa tra i 16 e i 20 anni, al soggetto è attribuita un'età di 16 anni).

Una volta attribuita la data di nascita, questo dato affluisce nella stessa banca dati in cui confluiscono i dati relativi all'identificazione (SDI), secondo quanto esposto in dettaglio sub 3 -al fine di evitare di dover ripetere la procedura in eventuali occasioni successive.

Ricevuta la valutazione dell' A.G. in ordine agli accertamenti medici sull' età, il Servizio Sociale comunica per iscritto all'interessato, in una lingua a lui comprensibile, e al suo rappresentante legale, gli esiti dell'accertamento medico e le conseguenze di tali esiti. Copia del referto è allegata a tale comunicazione. Un mediatore linguistico culturale spiega all'interessato le informazioni contenute nella comunicazione scritta.

Se durante o successivamente all'accertamento medico pervenga all'autorità competente un documento di identità o di riconoscimento, grazie alla collaborazione dell'interessato o della competente autorità diplomatico-consolare, i dati certi contenuti nel documento prevalgono sulle stime effettuate mediante esami medici, ad eccezione dei casi in cui sia stata accertata la falsità di detto documento”.

Tali previsioni sono assolutamente attuali, con la sola specificazione, già poco sopra effettuata, che il provvedimento di determinazione dell' età verrà non più comunicato dal servizio sociale, perché il legislatore con la l. 47 del 2017 prevede la notificazione.

**Le presenti linee di indirizzo sono l' occasione, come già emerso nel corso di alcune riunioni del tavolo sui minori stranieri non accompagnati, per evidenziare che, successivamente all' emissione delle linee guida del 13 maggio 2016, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.11.2016 n. 234 “regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell' età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta” che, per tali minori, prevede una diversa procedura di identificazione ed accertamento dell' età rispetto a quella sopra delineata che fa capo non al Procuratore per i Minorenni, bensì al “Giudice della tutela”.
Se ne raccomanda stretta osservanza.**

Le presenti NUOVE LINEE DI INDIRIZZO andranno altresì trasmesse:

1. Al Presidente del Tribunale sede, nell' ambito della quotidiana attività di collaborazione istituzionale – nel rispetto della sua piena autonomia;
2. Al Sostituto Procuratore sede;
3. Al Direttore Amministrativo sede, anche come responsabile della segreteria civile, ed a tutti i componenti la segreteria civile e penale;
4. Alla Sezione di Polizia Giudiziaria.

Manda alla Segreteria Amministrativa per l' inoltro ai destinatari.

Ancona li, 03.05.17

**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni
- Dott.ssa Giovanna Lebboroni -**

